



ORIGINALE

Deliberazione 6

CITTÀ DI TRECCATE

PROVINCIA DI NOVARA

Estratto del Processo Verbale della seduta del Consiglio Comunale

Sessione ordinaria di seconda convocazione.

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2018. CONFERMA ALIQUOTE.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisei del mese di febbraio, alle ore 15.30, nella sala di rappresentanza, previa convocazione nei modi e termini di legge e di Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale.

La seduta è pubblica

Presiede il Vice Presidente del Consiglio Comunale dott. TIZIANO CASELLINO

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa CARMEN CIRIGLIANO

<i>Risultano:</i>		PRES.	ASS.	<i>Risultano:</i>		PRES.	ASS.
1	BINATTI FEDERICO	Presente		12	ORIOLO ENRICO	Presente	
2	BANDI STEFANO	Assente		13	CAMPA PIETRO	Presente	
3	BRICCO MAURO	Presente		14	SANSOTTERA FILIPPO	Presente	
4	CANETTA ROSSANO	Presente		15	UBOLDI MARCO	Presente	
5	CASELLINO TIZIANO	Presente		16	VARONE GIOVANNI	Presente	
6	CORAIA PATRIZIA	Presente		17	VILARDO ANTONIO	Assente	
7	CORIGLIANO SILVANA ESTHER	Presente					
8	CRIVELLI ANDREA	Assente					
9	DATTRINO FORTUNATA	Presente					
10	FREGONARA CESARE	Presente					
11	ALMASIO PIER PAOLO	Presente					

Totale: Presenti 14 - Assenti 3

Sono, altresì, presenti gli Assessori: Minera Roberto, Simeone Maria Caterina e Franzoni Elisabetta. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Vice Presidente del Consiglio comunale dichiara valida l'adunanza e dà inizio alla trattazione dell'argomento in oggetto.

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2018. CONFERMA ALIQUOTE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D. Lgs. 28.09.1998 n. 360 (Istituzione di una addizionale comunale all'Irpef, a norma dell'articolo 48, comma 10, della L. 27.12.1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della L. 16.06.1998, n. 191);

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 "Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

PRESO ATTO, altresì, che l'art. 1 commi 142 – 144 della legge sopra citata apporta ulteriori modificazioni ed integrazioni alla materia ed in particolare stabilisce che "I Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 e s.m.i., possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione all'addizionale con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31.05.2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali" ed inoltre con il medesimo regolamento può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

RICHIAMATO l'art. 13 comma 15 del D. L. 201/2011, convertito nella legge 214/2011, che stabilisce che la pubblicazione di tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie delle entrate comunali sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle finanze sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446/1997;

DATO ATTO che l'art. 1 quinquies introdotto dalla legge 44/2012 che ha convertito il D. L. 16/2012 stabilisce che, a decorrere dall'anno 2012, entro trenta giorni dall'approvazione della delibera che istituisce l'aliquota relativa all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, i Comuni sono obbligati ad inviare al Dipartimento delle finanze del Ministero le proprie delibere ai fini della pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it;

VISTO l'art. 1 della Legge di Bilancio n. 205/2017 del 27 dicembre 2017: comma 37 – all' articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 26 , le parole:”e 2017” sono sostituite dalle seguenti:” 2017 e 2018” e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:” Per l’anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi dell’articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l’armonizzazione delle diverse aliquote”;
- b) al comma 28, in fine è aggiunto il seguente periodo:”Per l’anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017”.

VISTA

la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, che all’art. 1 comma 42, attraverso la modifica del comma 26 della legge di stabilità 2016, estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali;

RICHIAMATO

l’art. 1, della L. 208/2015:
 comma 26 – Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. ... omissis...
 La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;

VISTO

il Decreto Ministeriale del 29 novembre 2017 nel quale è contenuto il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine dell’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;

RICHIAMATA

la propria deliberazione n. 017 del 03/05/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si determinavano le aliquote Irpef articolate in base agli scaglioni di reddito stabiliti dallo Stato per il pagamento dell’Irpef, secondo criteri di progressività e si approvava il regolamento per la disciplina dell’Addizionale Comunale Irpef;

RICHIAMATE

inoltre, le proprie deliberazioni n. 017 del 03/07/2014, n. 022 del 29/05/2015 n. 017 del 29/04/2016 e n. 010 del 20/03/2017, esecutive ai sensi di legge, con le quali si confermavano le aliquote dell’addizionale Irpef per gli anni 2014,2015, 2016 e 2017;

RITENUTO

pertanto di confermare anche per l’annualità 2018 le aliquote dell’addizionale nel modo seguente:

SCAGLIONI DI REDDITO

% APPLICAZIONE ADDIZIONALE

Fino a 15.000,00 Euro	0,60
Da 15.000,00 a 28.000,00 Euro	0,62
Da 28.000,01 a 55.000,00 Euro	0,70
Da 55.000,01 a 75.000,00 Euro	0,78
Oltre 75.000,00 Euro	0,80

e di confermare la soglia di esenzione per i redditi fino a 8.500,00 Euro con la precisazione che, in caso di superamento, l'addizionale è dovuta ed è calcolata sul reddito complessivo;

- SENTITA la relazione dell'Assessore Bilancio Avv. Elisabetta Franzoni e gli interventi del Consigliere Sansottera e la replica del Sindaco e, gli interventi dei Consiglieri Almasio, Corigliano, Uboldi e Campa e dell'Assessore Minera e del Consigliere Oriolo riportati nella registrazione integrale della seduta odierna;
- VISTO l'art. 42 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- VISTO il parere favorevole (in atti) in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del succitato D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 che di seguito integralmente si riporta:
 "In merito alla suddetta proposta di deliberazione del Consiglio Comunale si esprime parere, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, favorevole";
- VISTI gli articoli 9, 10, 11 e 13 dello statuto comunale;
- CON votazione espressa per alzata di mano, voti favorevoli n. 10 e astenuti n. 4 (Campa, Sansottera, Almasio e Uboldi) su n. 14 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1 - di confermare, anche per l'anno 2018, l'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef nella misura sotto indicata e determinata applicando le aliquote al reddito complessivo suddiviso per i seguenti scaglioni di reddito, corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale di cui al T.U. delle imposte sui redditi D.P.R. 22.12.1986, n. 917:

SCAGLIONI DI REDDITO	% APPLICAZIONE ADDIZIONALE
Fino a 15.000,00 Euro	0,60
Da 15.000,00 a 28.000,00 Euro	0,62
Da 28.000,01 a 55.000,00 Euro	0,70
Da 55.000,01 a 75.000,00 Euro	0,78
Oltre 75.000,00 Euro	0,80

- 2 - di confermare la soglia di esenzione per i redditi fino a 8.500,00 Euro con la precisazione che, in caso di superamento, l'addizionale è dovuta ed è calcolata sul reddito complessivo;

- 3 - di dare atto che il gettito derivante dall'applicazione dell'addizionale IRPEF sarà introitato sul capitolo 1130 art. 1 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018/2010 in corso di approvazione;
- 4 - di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia, cioè tramite pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 5 - di dare atto che il Responsabile del Settore Ragioneria Economato Tributi provvederà, in esecuzione della presente deliberazione e nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni contenute negli strumenti giuridici interni di questo Ente, all'adozione di tutti gli atti di propria competenza.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Vice Presidente del Consiglio Comunale

Con votazione espressa per alzata di mano e voti favorevoli n. 14 su n. 14 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL VICE PRESIDENTE
TIZIANO CASELLINO

IL SEGRETARIO GENERALE
CARMEN CIRIGLIANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 9.3.2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, decorrenti dal giorno iniziale di affissione all'albo e, pertanto, fino al 23.3.2018

Lì, 9.3.2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Pagani Tiziana

ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il decorsi 10 giorni dal giorno successivo al compimento del periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Lì, 9.3.2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Pagani Tiziana

Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs.n.39/1993